

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA



Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12
00186 Roma

Roma,

Partenza N.

Tipo Affare CT 17212/16 Sez.VII

Avv. Iacoangeli

alessandro.jacoangeli@avvocaturastato.it

MIUR

Dip. per il Sistema Educativo di Istruzione e
Formazione

Dir. Gen. Personale Scolastico

dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

Oggetto: ALLOCCA GIOVANNI c/MIUR

Si trasmette l'unita ordinanza n.7769/17 del Tar del Lazio che pone incumbenti a carico di codesta Amministrazione.

Si inviata a darne comunicazione agli Uffici Scolastici interessati.

Il Procuratore dello Stato

Alessandro Iacoangeli

il Vice Avvocato Generale

Vincenzo Nunziata

Pubblicato il 04/07/2017

N. 07769/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05462/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5462 del 2016, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Giovanni Allocca, Liliana Amato, Daniele Bagnani, Filippo Cambria, Valentina Cangemi, Alessandra Casamirra, Alessandra Angelica Celeste Ciampitti, Raffaele Crusco, Angela Isabella D'Alessandro, Valentina Alfonsina Della Corte, Ilenia Errico, Maria Chiara Ferrara, Elena Ganci, Carolina Gianfortuna, Luca Ruggero Iacovella, Maurizio Giovanni Imperiale, Sergio Lapedota, Tiziana Licitra, Teresa Lombardi, Fabio Maria Giuseppe Longo, Giuseppina Maccarrone, Andrea Maggi, Giuseppe Mammina, Giuseppe Mastrandrea, Giulia Migliore, Alessandro Morelli, Matteo Musciagli, Martino Antonio Nardelli, Maria Saeli, Alessia Maria Scalera, Luisa Tampone, Rosetta Tue', Francesca Zagra, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell, Maria Saia, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA BIS - N. 07769/2017 REG. PROV. COLL. - N. 05462/2016 REG. RIC. - DATA PUBBLICAZIONE: 05/07/2017

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale del Molise, Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

buona scuola - d.m. 106 del 23.02.2016 - (medie - superiori)

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale della Campania e di Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale delle Marche e di Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e di Ufficio Scolastico

Regionale dell'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale del Molise e di Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2017 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, giusta l'impugnazione delle graduatorie dei concorsi delle quali si tratta, di cui al ricorso per motivi aggiunti, il quale risulta comunque essere già stato notificato ad alcuni dei controinteressati vi indicati, l'integrazione del contraddittorio vada disposta nei riguardi di tutti i soggetti graduati;

Visto l'elevato numero dei possibili controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra pertanto ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con

essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del

compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;
Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per la trattazione alla pubblica udienza del 16 gennaio 2018, ore di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO